

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DI LOCALI COMUNALI PER INIZIATIVE CULTURALI,
RICREATIVE E PUBBLICHE RIUNIONI**

INDICE

Articolo 1 - Campo di applicazione

Articolo 2 – Individuazione dei beni oggetto di possibile utilizzo in concessione anche temporanea

Articolo 3 – Utilizzo dei locali

Articolo 4 – Modalità di concessione

Articolo 5 - Priorità nell'assegnazione dei locali

Articolo 6 - Corrispettivo della concessione

Articolo 7 – Revoca della concessione

Articolo 8 - Risarcimento danni

Articolo 9 – Entrata in vigore

- -

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Sono soggetti al presente Regolamento tutti i locali comunali, adibiti a sala spettacoli, riunioni, attività ricreative, pubbliche riunioni.

Articolo 2 – Individuazione dei beni oggetto di possibile utilizzo in concessione anche temporanea

Il regolamento disciplina la possibilità dell'utilizzo in concessione dei segg. beni:

- Gran Masun;
- Ex Chiesa di San Matteo;
- Area Sportiva;
- Sala ala nuova dell'ex asilo, Via Torino.

Articolo 3 – Utilizzo dei locali

1. I locali possono essere concessi in uso a enti e associazioni culturali, politiche o sportive, partiti e privati per:

- a) assemblee, corsi, convegni, manifestazioni, iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, artistico;
- b) manifestazioni a carattere economico e commerciale;
- c) avvenimenti sportivi, feste, intrattenimenti, spettacoli fino ad un massimo di partecipanti indicato nell'autorizzazione. In questo caso saranno a carico del concessionario tutti gli adempimenti relativi a prescrizioni, obblighi od autorizzazioni SIAE o di altri Enti.

2. Le richieste inoltrate da altri enti o associazioni non espressamente previste dal 1° comma dovranno essere sottoposte alla decisione della Giunta Comunale.

3. L'utilizzo dei locali è riservato, in via prioritaria, a manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

4. È escluso l'uso dei locali come:

- a) sedi, anche provvisorie, di enti, partiti o associazioni;
- b) deposito, anche temporaneo, di attrezzature, mobili, impianti, documenti, stampati ecc.

È fatta salva la facoltà di eventuali deroghe autorizzate con atto della Giunta Comunale. È fatto salvo, altresì, l'utilizzo dei locali regolato da Convenzioni stipulate dall'Amministrazione Comunale con società e associazioni.

5. Enti, associazioni e partiti possono richiedere un uso periodico di un determinato locale. Tale richiesta non può comunque superare il periodo di 12 mesi. A tale scopo verrà individuato apposito locale.

6. Tutte le richieste a carattere periodico saranno esaminate compatibilmente con le necessità complessive dei soggetti di cui sopra.

7. Anche nel caso di concessione in uso periodico rimangono valide a tutti gli effetti le disposizioni previste dal presente Regolamento.

8. Il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano.

9. Il richiedente, dopo aver preso visione dello stato del locale, si impegna:

- a) a riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato preso in carico, immediatamente il giorno successivo all'ultimo giorno di utilizzo;
- b) ad assumere tutti gli oneri derivanti al Comune a seguito di danni arrecati al locale, agli impianti e agli arredi a causa dell'uso fattone del concessionario;
- c) a corrispondere anticipatamente l'importo dovuto;
- d) a smaltire, dopo averli differenziati, i rifiuti nei modi di legge.

10. Il concessionario è tenuto altresì a:

- a) fare uso delle sale e degli arredi con la massima cura e diligenza e a rispettare la destinazione autorizzata;
- b) provvedere alla pulizia dei locali, prima e dopo l'uso;
- c) a non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi dei locali e dei servizi senza richiesta di autorizzazione e conferma scritta degli Uffici;
- d) detenere personalmente le chiavi della sala, che non può in nessun caso affidare a terzi o ad altri appartenenti al suo Ente od Associazione rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile;
- e) osservare tutte le leggi, regolamenti, prescrizioni vigenti, con particolare attenzione alle norme sulla sicurezza;
- f) ottenere tutte le autorizzazioni e/o concessioni di altri Enti od organismi in ordine alle attività esercitate nelle strutture concesse.

Articolo 4 – Modalità di concessione

1. Le richieste di utilizzo dei locali e/o dei beni strumentali, dovranno essere fatte pervenire al Protocollo del Comune per tempo, e comunque almeno 5 giorni prima del giorno previsto per l'utilizzo del locale, al fine di consentire le opportune verifiche, salvo eccezioni motivate e documentate.

La richiesta dovrà contenere l'indicazione del giorno per cui viene chiesto il locale e/o i beni strumentali, dell'uso che di tale locale o dei beni strumentali verrà fatto e dovrà essere sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, dal Rappresentante Legale o dal privato interessato.

2. In ogni caso è fatta salva la discrezionalità dell'Amministrazione Comunale di concedere o meno l'uso del locale, previa valutazione delle finalità per cui viene richiesto.

3. L'eventuale diniego, adeguatamente motivato, deve essere comunicato per iscritto al soggetto interessato.

4. Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali. È vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

5. Il Procedimento è affidato all'Ufficio Finanziario e Contabile, in collaborazione con l'Ufficio tecnico per le verifiche ed ispezioni dei locali.

6. Il Responsabile del Procedimento è tenuto, dopo la verifica del calendario d'uso dei locali e l'acquisizione della documentazione necessaria ad emettere il provvedimento di autorizzazione ed a consegnarlo agli interessati.

7. Il provvedimento potrà essere rilasciato solo in presenza della quietanza di pagamento di quanto dovuto.

8. Per le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale i Responsabili dei servizi interessati sono tenuti a concordare le date delle stesse con il Responsabile del Procedimento, che riferirà la disponibilità al richiedente.

Articolo 5 - Priorità nell'assegnazione dei locali

1. Le concessioni verranno rilasciate previa verifica della disponibilità dei locali richiesti e nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

2. Nel caso di plurime richieste di utilizzo, anche periodico, della medesima struttura in giorni e orari che non consentano il soddisfacimento complessivo delle richieste, fatta salva la facoltà concessa ai richiedenti di accordarsi fra loro, saranno preferite nel seguente ordine:

- le richieste di associazioni locali;
- le richieste acquisite al protocollo nell'ordine cronologico.

Articolo 6 - Corrispettivo della concessione

1. Con proprio atto la Giunta Comunale definisce le tariffe relative al tipo di locale dato in concessione.

2. L'importo del corrispettivo è differenziato per tipologia e scopo di utilizzo dell'immobile e per periodo di utilizzo. Il pagamento della tariffa della concessione dovrà avvenire prima dell'utilizzo

dei locali. L'interessato procederà secondo il sistema PagoPa seguendo le indicazioni dell'home page del sito dell'ente.

3. Il mancato o minor utilizzo della sala dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto alla restituzione del corrispettivo già versato o pattuito, se non quello di recuperi concordati secondo disponibilità.

Articolo 7 – Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata fino a 24 ore prima dell'inizio della data di utilizzo per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale.

2. In tal caso l'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o di corrispondere qualsiasi risarcimento danni con esclusione del corrispettivo già versato.

3. Parimenti la concessione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione. Tale ipotesi potrà comportare inoltre l'esclusione del richiedente dalla ulteriore possibilità di ottenere i locali comunali in concessione.

4. La concessione viene revocata in caso di inosservanza ad uno qualsiasi dei punti stabiliti nell'art.2.

Articolo 8 – Risarcimento danni

1. Il Concessionario, in solido con l'Ente, Associazione od organizzazione rappresentata, è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi, agli impianti.

2. È inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune di Carema il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso lo stesso Comune di Carema, occorsi a causa o in occasione della concessione sia all'interno che all'esterno dei locali.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Si devono ritenere abrogate le precedenti disposizioni.